

mani d'un decemviro nemmeno indirettamente spirato che fosse il suo anno); non si arrogherebbe di disporre arbitrariamente dei danari della cassa del Consiglio o di far doni e provisioni; userebbe infine in ogni caso del massimo riserbo, sempre premuroso di conformarsi pienamente alle leggi.

Occupato che aveano il doge, i suoi consiglieri, gli avvocatori, i decemviri e loro capi i posti assegnati, facevasi avanti il segretario e cominciava dal leggere le lettere che al Consiglio fossero state indirizzate: poscia rendeva conto delle querele o sottoscritte od anonime che fossero state presentate personalmente, o trovate nelle così dette *bocche del Leone* (1). Se la denuncia era sottoscritta, dopo lettone il contenuto, se ne ballottava l'accettazione: non ri-

(1) Quanto alle *Casselle delle denunce* o così dette *Bocche del Leone* è a notarsi la seguente importantissima *Parte* o deliberazione 13 agosto 1635. « La Cassella delle denunce era stata istituita soltanto per permuta e baratto delle ballotte (nelle elezioni) e per bravi. — Tuttavia l'esperienza va facendo frequentemente conoscere che vengono in essa cassella portate denunce concernenti ogni altra materia piuttostochè alcuna delle dette sopra espresse e molte volte da *malevoli* con intenzione di nuocere, anzi con false invenzioni e con calunnie che con oggetto di soddisfare con la verità alla ragione o alla propria coscienza, lo che può causare gravissimi danni et pregiudizi nella vita et nell'onore dei particolari d'ogni condizione, con nota anco delle famiglie; essendo però giusto et necessario provveder in modo che resti dalla radice troncato il disordine et non pregiudicato a' doveri della giustizia, l'anderà parte che non possano in avvenire esser portate, lette et accettate in questo Consiglio altre denunce, lettere, scritture che si ritrovasse in detta cassella fuori che quelle concernono le due materie sopra dette di permuta o baratti di ballotte et di bravi et vagabondi ». « Quanto poi a quelle che contenessero materie di Stato ovvero grandissimo interesse della signoria nostra (così altro decreto 2 mag. 1647) da esser con precedente deliberazione di questo Consiglio dichiarato e conosciuto che la materia sia in effetto tale, nè questa dichiarazione s'intenda presa se la parte non avrà *prima tutte le ballotte dei consiglieri e capi* che si ritroveranno in Consiglio, poi li 5/6 del medesimo Consiglio. Dopo di che sia poi ballottata la materia con li 4/5 dovendosi la dichiarazione comela parte dell'accettar le scritture quando occorre, esser in caso di pendenza ballottata cinque volte nel medesimo giorno, sicchè ne segua subito la deliberazione ». *Capitol. B. all'Arch.*